

1763-1778: Sessio XXIII, 15. Iul. 1563: Doctrina et canones de sacramento ordinis

L'esame delle corrispondenti proposizioni eretiche (cf. le opere indicate al *1600°) e la redazione di primi schemi per i canoni erano già stati iniziati a Bologna a partire dal 26 aprile 1547 (SGTr 6, 97-308) e di nuovo a Trento dal 3 dic. 1551 al 21 genn. 1552 (SGTr 7, 375-489; schemi ib. 460s 483-489). I sinodali il 18 sett. 1562 si rifecero ai lavori precedenti

- 1763** Vera et catholica doctrina de sacramento ordinis ad condemnandos errores nostri temporis, a sancta Synodo Tridentina decreta et publicata sessione [sub Pio IV] septima.

Cap. 1. De institutione sacerdotii Novae Legis

- 1764** Sacrificium et sacerdotium ita Dei ordinatione coniuncta sunt, ut utrumque in omni lege exstiterit. Cum igitur in Novo Testamento sanctum Euchari-stiae sacrificium visibile ex Domini institutione catholica Ecclesia acceperit: fateri etiam oportet, in ea novum esse visibile et externum sacerdotium [can. 1], in quod vetus translatum est [cf. Hb 7,12]. Hoc autem ab eodem Domino Salvatore nostro institutum esse [can. 3], atque Apostolis eorumque successoribus in sacerdotio potestatem traditam consecrandi, offerendi et ministrandi corpus et sanguinem eius, nec non et peccata dimittendi et retinendi, sacrae Litterae ostendunt, et catholicae Ecclesiae traditio semper docuit [can. 1].

Cap. 2. De septem ordinibus

- 1765** Cum autem divina res sit tam sancti sacerdotii ministerium, consentaneum fuit, quo dignius et maiore cum veneratione exerceri posset, ut in Ecclesiae ordinatissima dispositione plures et diversi essent ministrorum ordines, qui sacerdotio ex officio deservirent, ita distributi, ut, qui iam clericali tonsura insigniti essent, per minores ad maiores ascenderent [can. 2].

Nam non solum de sacerdotibus, sed et de diaconis sacrae Litterae apertam mentionem faciunt [cf. Act 6,5; 21,8; 1Tm 3,8-13; Phil 1,1] et, quae maxime in illorum ordinatione attendenda sunt, gravissimis verbis docent; et ab ipso Ecclesiae initio sequentium ordinum nomina atque uniuscuiusque eorum propria ministeria, subdiaconi scilicet, acolythi, exorcistae, lectoris et ostiarii in usu fuisse cognoscuntur, quamvis non pari gradu. Nam subdiaconatus ad maiores ordines a Patribus et sacris Conciliis refertur, in quibus et de aliis inferioribus frequentissime legimus.

Cap. 3. Ordinem vere esse sacramentum

- 1766** Cum Scripturae testimonio, apostolica traditione et Patrum unanimi consensu perspicuum sit, per sacram ordinationem, quae verbis et signis ex-

1763-1778: Sessione 23ª, 15 luglio 1563: Dottrina e canoni sul sacramento dell'ordine

(SGTr 9, 5 / TheiTr 2, 133) ed elaborarono nuovi schemi per i canoni. Il 13 ott. e il 3 nov. 1562 preposero ai canoni la dottrina sul sacramento dell'ordine (SGTr 9, 38-41 105-107; altre stesure ib. 226-241 / TheiTr 2, 151-153 155s). – Ed.: SGTr 9, 620-622 / RiTr 172-174 / MaC 33, 138B-140D / HaC 10, 135D-138A / COD 742-744.

La vera dottrina cattolica sul sacramento dell'ordine a condanna degli errori del nostro tempo, stabilita e resa pubblica dal santo concilio di Trento nella sessione settima [sotto Pio IV]. 1763

Cap. 1. L'istituzione del sacerdozio del Nuovo Testamento

Il sacrificio e il sacerdozio per divina disposizione sono talmente congiunti che entrambi sono esistiti sotto ogni legge. E poiché nel nuovo Testamento la chiesa cattolica ha ricevuto dalla istituzione stessa del Signore il santo visibile sacrificio dell'eucaristia, bisogna pure confessare che in essa esiste anche un nuovo sacerdozio visibile e esteriore [can. 1], in cui è stato trasferito l'antico [cf. Eb 7,12]. Che poi questo sia stato istituito dallo stesso Signore e salvatore nostro [can. 3] e che agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio sia stato trasmesso il potere di consacrare, di offrire e di distribuire il suo corpo e il suo sangue e inoltre di rimettere o di non rimettere i peccati, lo mostra la sacra Scrittura e lo ha sempre insegnato la tradizione della chiesa cattolica [can. 1]. 1764

Cap. 2. I sette ordini

Poiché il ministero annesso a un sacerdozio così santo è cosa divina, ne è conseguito che, per esercitarlo più degnamente e con maggiore venerazione, nell'ordinata articolazione della chiesa vi fossero più ordini di ministri e diversi fra loro, connessi per il loro ufficio al sacerdozio, e distribuiti in modo che coloro che avessero già ricevuto la tonsura clericale arrivassero agli ordini maggiori attraverso quelli minori [can. 2]. 1765

La sacra Scrittura, infatti, nomina espressamente non solo i sacerdoti, ma anche i diaconi [cf. At 6,5; 21,8; 1Tm 3,8-13; Fil 1,1], e insegna con parole solenni quello che si deve sommamente osservare nella loro ordinazione. Si sa che fin dall'inizio della chiesa erano in uso i nomi degli ordini sottoindicati e i ministeri propri a ciascuno, e cioè: suddiacono, accolito, esorcista, lettore, ostiario, quantunque non con pari grado. Il suddiaconato, infatti, è collocato tra gli ordini maggiori dai padri e dai sacri concili, nei quali spessissimo leggiamo anche quanto riguarda gli altri ordini minori.

Cap. 3. La sacramentalità dell'ordine

Dalla testimonianza della Scrittura, dalla tradizione apostolica e dal consenso unanime dei padri appare chiaro che mediante la sacra ordinazione, che 1766

terioribus perficitur, gratiam conferri: dubitare nemo debet, ordinem esse vere et proprie unum ex septem sanctae Ecclesiae sacramentis [*can. 3*]. Inquit enim Apostolus: «Admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quae est in te per impositionem manuum mearum. Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis et sobrietatis» [*2Tm 1,6s; cf. 1Tm 4,14*].

Cap. 4. De ecclesiastica hierarchia et ordinatione

1767 Quoniam vero in sacramento ordinis, sicut et in baptismo et confirmatione, character imprimitur [*can. 4*], qui nec deleri nec auferri potest: merito sancta Synodus damnat eorum sententiam, qui asserunt, Novi Testamenti sacerdotes temporariam tantummodo potestatem habere, et semel rite ordinatos iterum laicos effici posse, si verbi Dei ministerium non exerceant [*can. 1*].

Quod si quis omnes Christianos promiscue Novi Testamenti sacerdotes esse, aut omnes pari inter se potestate spirituali praeditos affirmet: nihil aliud facere videtur quam ecclesiasticam hierarchiam, quae est «ut castrorum acies ordinata» [*cf. Ct 6,3,9*], confundere [*can. 6*], perinde ac si, contra beati Pauli doctrinam, omnes Apostoli, omnes Prophetae, omnes Evangelistae, omnes Pastores, omnes sint Doctores [*cf. 1Cor 12,29; Eph 4,11*].

1768 Proinde sancta Synodus declarat, praeter ceteros ecclesiasticos gradus episcopos, qui in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et positos (sicut idem Apostolus ait) a Spiritu Sancto «regere Ecclesiam Dei» [*Act 20,28*], eosque presbyteris superiores esse, ac sacramentum confirmationis conferre, ministros Ecclesiae ordinare, atque alia pleraque peragere ipsos posse, quarum functionum potestatem reliqui inferioris ordinis nullam habent [*can. 7*].

1769 Docet insuper sancta Synodus, in ordinatione episcoporum, sacerdotum et ceterorum ordinum nec populi nec cuiusvis saecularis potestatis et magistratus consensum sive vocationem sive auctoritatem ita requiri, ut sine ea irrita sit ordinatio; quin potius decernit, eos, qui tantummodo a populo aut saeculari potestate ac magistratu vocati et instituti ad haec ministeria exercenda ascendunt, et qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non Ecclesiae ministros, sed fures et latrones, per ostium non ingressos [*cf. Io 10,1*], habendos esse [*can. 8*].

1770 Haec sunt, quae generatim sacrae Synodo visum est Christifideles de sacramento ordinis docere. His autem contraria certis et propriis canonibus in hunc, qui sequitur, modum damnare constituit, ut omnes, adiuvante Christo, fidei regula utentes, in tot errorum tenebris catholicam veritatem facilius agnoscere et tenere possint.

avviene con parole e segni esteriori, è conferita la grazia. Pertanto nessuno deve dubitare che l'ordine è realmente e propriamente uno dei sette sacramenti della santa chiesa [can. 3]. Dice, infatti, l'apostolo: «Ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te per l'imposizione delle mie mani. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza» [2Tm 1,6s; cf. 1Tm 4,14].

Cap. 4. La gerarchia ecclesiastica e l'ordine

Ma poiché nel sacramento dell'ordine, come nel battesimo e nella cresima, viene impresso il carattere [can. 4], che non può essere né cancellato, né tolto, giustamente il santo sinodo condanna l'opinione di quanti affermano che i sacerdoti del nuovo Testamento hanno solo un potere temporaneo e, una volta regolarmente ordinati, possono tornare di nuovo laici, se non esercitano il ministero della parola di Dio [can. 1]. **1767**

Se qualcuno afferma che tutti i cristiani, senza distinzione, sono sacerdoti del nuovo Testamento, o che tutti godono fra di essi di uno stesso potere spirituale, allora costui non sembra far altro che sconvolgere la gerarchia ecclesiastica [can. 6], che è «come schiere a vessilli spiegati» [cf. Ct 6,3.9]; proprio come se, contrariamente a quanto insegna il beato Paolo, tutti fossero apostoli, tutti profeti, tutti evangelisti, tutti pastori, tutti dottori [cf. 1Cor 12,29; Ef 4,11].

Perciò il santo sinodo dichiara che al di là di tutti gli altri gradi ecclesiastici, appartengono a questo ordine gerarchico in primo luogo i vescovi, successori degli apostoli, e che essi sono stabiliti (come afferma lo stesso apostolo) dallo Spirito Santo a «pascere la chiesa di Dio» [At 20,28], sono superiori ai sacerdoti, possono conferire il sacramento della cresima, ordinare i ministri della chiesa e compiere le molte altre funzioni che non competono agli altri ordini inferiori [can. 7]. **1768**

Inoltre, il santo concilio insegna che nella ordinazione dei vescovi, dei sacerdoti e degli altri ordini, il consenso o la chiamata o l'autorità del popolo o di qualsiasi potere o carica secolare non è richiesta in forma tale da rendere nulla l'ordinazione avvenuta senza di essa. Al contrario stabilisce che quanti, chiamati e costituiti solo dal popolo o dal potere o dall'autorità secolare arrivano a esercitare questi ministeri, e quanti se li attribuiscono in forza della propria temerità, tutti questi non sono da ritenersi dei ministri della chiesa [can. 8], ma ladri e briganti, che non sono entrati per la porta [cf. Gv 10,1]. **1769**

Queste sono le verità che in generale è sembrato bene al santo sinodo insegnare ai fedeli cristiani sul sacramento dell'ordine. D'altra parte ha stabilito di condannare quanto contrasta con questi insegnamenti con canoni determinati e specifici come segue, affinché tutti, con l'aiuto del Cristo, attenendosi alla regola della fede, in mezzo alle tenebre di tanti errori, più facilmente possano conoscere e conservare la verità cattolica. **1770**

Canones de sacramento ordinis

- 1771 Can. 1. Si quis dixerit, non esse in Novo Testamento sacerdotium visibile et externum, vel non esse potestatem aliquam consecrandi et offerendi verum corpus et sanguinem Domini, et peccata remittendi et retinendi, sed officium tantum et nudum ministerium praedicandi Evangelium, vel eos, qui non praedicant, prorsus non esse sacerdotes: anathema sit [cf. *1764 1767].
- 1772 Can. 2. Si quis dixerit, praeter sacerdotium non esse in Ecclesia catholica alios ordines, et maiores et minores, per quos velut per gradus quosdam in sacerdotium tendatur: anathema sit [cf. *1765].
- 1773 Can. 3. Si quis dixerit, ordinem sive sacram ordinationem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino institutum, vel esse figmentum quoddam humanum, excogitatum a viris rerum ecclesiasticarum imperitis, aut esse tantum ritum quemdam eligendi ministros verbi Dei et sacramentorum: anathema sit [cf. *1766].
- 1774 Can. 4. Si quis dixerit, per sacram ordinationem non dari Spiritum Sanctum, ac proinde frustra episcopos dicere: «Accipe Spiritum Sanctum»; aut per eam non imprimi characterem; vel eum, qui sacerdos semel fuit, laicum rursus fieri posse: anathema sit [cf. *1767].
- 1775 Can. 5. Si quis dixerit, sacram unctionem, qua Ecclesia in sancta ordinatione utitur, non tantum non requiri, sed contemnendam et perniciosam esse, similiter et alias ceremonias: anathema sit.
- 1776 Can. 6. Si quis dixerit, in Ecclesia catholica non esse hierarchiam, divina ordinatione institutam, quae constat ex episcopis, presbyteris et¹ ministris: anathema sit [cf. *1768].
- 1777 Can. 7. Si quis dixerit, episcopos non esse presbyteris superiores; vel non habere potestatem confirmandi et ordinandi, vel eam, quam habent, illis esse cum presbyteris communem; vel ordines ab ipsis collatos sine populi vel potestatis saecularis consensu aut vocatione irritos esse; aut eos, qui nec ab ecclesiastica et canonica potestate rite ordinati nec missi sunt, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi et sacramentorum ministros: anathema sit [cf. *1768s].
- 1778 Can. 8. Si quis dixerit, episcopos, qui auctoritate Romani Pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros episcopos, sed figmentum humanum: anathema sit.

1797-1816: Sessio XXIV, 11 Nov. 1563

La preparazione dei decreti di questa sessione era stata iniziata a Bologna. Dal 26 aprile 1547 i sinodali discussero sulla dottrina del matrimonio, dal 29 agosto al 6 sett. 1547 sui matrimoni clandestini (SGTr 6, 98 407-453). Uno schema dei canoni (SGTr 6, 445-447) fu discusso a partire dal 9 sett. Quattordici anni dopo a Trento il 6 dic. 1562 furono presentate all'esame proposizioni sospette di eresia. Per la maggior parte sono tolte dai libri già più volte indicati: M. Lutero, *De captivitate Babylonica ecclesiae praeludium*: De matri-

*1776 ¹ Il giorno antecedente alla sessione fu cancellata la parola «aliis» («altri») davanti a «ministris» («ministri»): cf. SGTr 9, 622 nota 1; 3, 690₂₇ 691₃₃ (diario di Gabriele Paleotti).

Canoni sul sacramento dell'ordine

- Can. 1. Se qualcuno dirà che nel nuovo Testamento non vi è un sacerdozio visibile ed esteriore, o che non vi è alcun potere di consacrare e di offrire il vero corpo e sangue del Signore, di rimettere e di ritenere i peccati, ma il solo ufficio e il nudo ministero di predicare il vangelo, o che quelli che non predicano, non sono assolutamente sacerdoti, sia anatema [cf. *1764 1767]. 1771
- Can. 2. Se qualcuno dirà che oltre al sacerdozio non vi sono nella chiesa cattolica altri ordini, maggiori e minori, attraverso i quali, come per gradi si tenda al sacerdozio, sia anatema [cf. *1765]. 1772
- Can. 3. Se qualcuno dirà che l'ordine, o per meglio dire la sacra ordinazione, non è un sacramento in senso vero e proprio, istituito da Cristo Signore, o che è un'invenzione umana escogitata da uomini ignoranti delle cose ecclesiastiche, o che è solo un rito per scegliere i ministri della parola di Dio e dei sacramenti, sia anatema [cf. *1766]. 1773
- Can. 4. Se qualcuno dirà che con la sacra ordinazione non viene trasmesso lo Spirito Santo, e di conseguenza invano i vescovi dicono: «Ricevi lo Spirito Santo»; o che essa non imprime il carattere; o che chi è stato una volta sacerdote, può ridiventare laico, sia anatema [cf. *1767]. 1774
- Can. 5. Se qualcuno dirà che la sacra unzione di cui si serve la chiesa nella santa ordinazione non solo non è necessaria, ma è spregevole e dannosa, come tutte le altre cerimonie dell'ordine, sia anatema. 1775
- Can. 6. Se qualcuno dirà che nella chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per una divina disposizione, che si compone di vescovi, di sacerdoti e¹ di ministri, sia anatema [cf. *1768]. 1776
- Can. 7. Se qualcuno dirà che i vescovi non sono superiori ai sacerdoti, o che non hanno il potere di confermare e di ordinare, o che quello che hanno lo condividono con i sacerdoti; o che gli ordini da loro conferiti senza il consenso o la chiamata da parte del popolo o dell'autorità secolare, sono invalidi; o che quelli che, senza essere stati regolarmente ordinati e inviati dall'autorità ecclesiastica e canonica, ma provenendo da altri, sono legittimi ministri della parola e dei sacramenti, sia anatema [cf. 1768s]. 1777
- Can. 8. Se qualcuno dirà che i vescovi scelti per l'autorità del romano pontefice non sono vescovi legittimi e veri, ma un'invenzione umana, sia anatema. 1778

1797-1816: Sessione 24^a, 11 nov. 1563

monio (ed. di Weimar 6, 550-560); *Confessio Augustana*, art. 23 (BekSchELK 86-91 / CpRef 26, 294-297); F. Melantone, *Apologia Confessionis Augustanae*, art. 13 (BekSchELK 291-296 / CpRef 26, 570s). Schemi per i canoni e il decreto di riforma *Tametsi* furono presentati il 20 luglio, il 7 agosto e il 5 sett. 1563 (SGTr 9, 639 682-685 760-765 / TheiTr 2, 313 335 387). Per la validità del decreto *Tametsi* in Germania cf. *3385. - Ed.: SGTr 9, 966-968 (il decreto *Tametsi* segue immediatamente i canoni) / RiTr 214-217 / MaC 33, 149E-151E / HaC 10, 147A-150A / COD 753-756.